



AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
Viale Unità d'Italia 32/A
CHIETI - PESCARA

L'articolo 18 della legge della Regione Abruzzo n. 91 del 6 dicembre 1994 intitolata *"Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390"* prevede che ad ogni Azienda per il diritto agli Studi Universitari della Regione Abruzzo è preposto un Dirigente, scelto tra i Dirigenti della Pubblica Amministrazione, il cui incarico è conferito ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo).

Al Dirigente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, a cui è attribuito l'incarico di Direttore dell'ADSU di Chieti e Pescara spetta l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il Direttore è responsabile in via esclusiva dell'attività Amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Direttore, in osservanza dell'indirizzo politico amministrativo del Consiglio esercita i poteri e le attribuzioni inerenti alle funzioni elencate in modo esemplificativo e per quanto compatibile dal D.Lgs. n. 165/2001